

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 novembre, 2016, n. 1689

PROROGA DEL TERMINE FINALE PER L'INVIO DELLE SCHEDE DI "AUTONOTIFICA OBBLIGATORIA" - PRA.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue.

VISTO, l'art. 10 della Legge n. 257/1992 rubricata "*Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro*" che prevede la redazione e l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

VISTO, anche, l'art. 5 del D.P.R. 8/08/1994 "*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*" che prescrive l'armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di Amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO, inoltre, l'art. 196 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. secondo cui sono di competenza della Regione, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199;

VISTA, infine, la Delib. G.R. del 06/05/2015, n. 908 di approvazione del "Piano regionale definitivo di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia (PRA)", pubblicata nel B.U. Puglia 5 giugno 2015, n. 78.

CONSIDERATO, che, il richiamato Piano ha come obiettivo precipuo la risoluzione di tutte le problematiche afferenti all'amianto in Puglia, ottemperando in tal modo agli obblighi posti dalla richiamata normativa nazionale L. 257/92 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO, inoltre, l'ulteriore obiettivo del Piano consistente nel completare il quadro complessivo della conoscenza del rischio amianto, trasferendo la stessa anche ai cittadini, che attraverso attività d'informazione e sensibilizzazione diventano essi stessi controllori dello stato di degrado dei manufatti di cemento amianto (coperture, canne fumarie, serbatoi), di manufatti in amianto all'interno di edifici aperti al pubblico, di abbandoni, di smaltimenti illeciti, etc.;

CONSIDERATO, altresì che, il Piano prevede attività di monitoraggio ed autonotifica da realizzarsi attraverso il diretto coinvolgimento dei cittadini al fine di acquisire informazioni, non altrimenti procurabili, con particolare riferimento a manufatti di modeste dimensioni all'interno di immobili o che non è stato possibile censire attraverso la mappatura aerea per problemi legati alla risoluzione geometrica o alla disposizione nello spazio (es. canne fumarie vasche, cisterne, navi, treni e tutto ciò che non è visibile dall'esterno);

CONSIDERATO, infine che, già con la Delib. G.R. n. 676 del 11 aprile 2012 è stato avviato il percorso di autonotifica attraverso l'approvazione di un *format* reso disponibile *online* sul Portale Amianto dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia; e, che, la predetta autonotifica è divenuta obbligatoria a partire dal 27/04/2016 con *dies ad quem* fissato il 24/10/2016;

RILEVATO che, allo stato sono riscontrate numerose difficoltà da parte dei soggetti tenuti all'obbligo di compilazione della scheda e che è stata più volte manifestata dagli interessati l'esigenza di differire il termine di scadenza;

RITENUTO, pertanto, opportuno stabilire una proroga del termine finale per l'invio delle schede di autonotifica, rinviando la scadenza per la trasmissione dei *format* di ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data del 24/10/2016;

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Domenico Santorsola;
- di stabilire la *proroga di ulteriori 180 giorni decorrenti dal 24/10/2016 il termine finale per l'invio delle schede di "autonotifica obbligatoria" previste dal PRA;*
- di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni a mezzo PEC, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano